



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
per la Società Arimar International S.p.A. ex  
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

Marzo 2015

- PARTE GENERALE
- CODICE ETICO
- PARTI SPECIALI
- ALLEGATI



# INDICE

## PARTE GENERALE

### Definizioni .....

#### **1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni**

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 .....

1.2 Le sanzioni .....

1.3 L'adozione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa .....

#### **2. Adozione del Modello da parte di ARIMAR INTERNATIONAL SPA.**

2.1 Obiettivi perseguiti da **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** con l'adozione del Modello .....

2.2 Sistema di governance .....

2.3 Assetto organizzativo .....

2.4 Motivazioni nell'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo da parte di **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** .....

2.5 Attuazione del Modello .....

2.6 I principi ispiratori del Modello .....

2.7 Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo .....

2.8 Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito del Gruppo .....

2.9 Modifiche e integrazioni del Modello .....

2.10 Applicazione del Modello da parte delle società del Gruppo e attuazione da parte delle stesse dei controlli sulle Aree a Rischio .....

2.11 Coordinamento sui sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello .....



---

### **3. Organo di controllo interno (OdV)**

- 3.1 Identificazione dell'OdV .....
- 3.2 Funzione e poteri dell'OdV .....
- 3.3 Funzioni dell'OdV: reporting nei confronti degli organi societari.....

### **4. Flussi informativi nei confronti dell'OdV .....**

- 4.1 Elenco flussi .....
- 4.2 Flussi informativi verso l'OdV .....
- 4.3 Valutazione delle Segnalazioni e delle Schede di Evidenza .....
- 4.4 Tempistica dei Flussi Informativi .....
- 4.5 Raccolta e conservazione delle informazioni .....

### **5. Selezione, formazione ed informativa**

- 5.1 Selezione del personale .....
- 5.2 Formazione del personale .....
- 5.3 Selezione dei Consulenti, Partner e Fornitori .....
- 5.4 Informativa a Consulenti, Partner e Fornitori .....

### **6. Sistema disciplinare**

- 6.1 Principi generali .....
- 6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti .....
- 6.3 Misure nei confronti dei dirigenti .....

### **7. Altre misure di tutela in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello**

- 7.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci .....
- 7.2 Misure nei confronti dei consulenti, Partner e Fornitori .....
- 7.3 Misure nei confronti dell'OdV .....



---

## 8. Verifiche periodiche

## 9. Modello e Codice Etico

### **CODICE ETICO**

#### **INDICE**

- 1      PREMESSA
- 2      DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO
- 3      DESTINATARI, AMBITO DI APPLICAZIONE E AGGIORNAMENTO
  - 3.1    Amministratori
  - 3.2    Dipendenti
  - 3.3    Società controllate rientranti nell'area di consolidamento
- 4      RISPETTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
  - 4.1    Principi di base
  - 4.2    Sviluppo della professionalità
- 5      RAPPORTI INTERNI
  - 5.1    Norme di comportamento del personale
- 6      RAPPORTI ESTERNI
  - 6.1    Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  - 6.2    Rapporti con Clienti e Fornitori
  - 6.3    Regali, benefici e promesse di favori
- 7      USO E TUTELA DEI BENI AZIENDALI
- 8      CONFLITTO DI INTERESSI
- 9      USO E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
- 10     TRASPARENZA NELLA CONTABILITA'
  - 10.1   Accuratezza e trasparenza della documentazione ufficiale
  - 10.2   Registrazione e documentazione delle transazioni



- 
- 10.3 Trasparenza contabile
  - 11 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
  - 12 ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI
  - 13 PARTITI POLITICI
  - 14 SPONSORIZZAZIONI
  - 15 AMBIENTE
  - 16 COMUNICAZIONE ALL' ESTERNO
  - 17 SERVIZI AL CLIENTE E CUSTOMER SATISFACTION
  - 18 SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DEL CODICE E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
  - 19 SISTEMA SANZIONATORIO

## **PARTI SPECIALI**

QUADRO SINTETICO

### ***Parte Speciale "A"***

#### ***Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione***

**A.1 Le tipologie dei reati nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto)**

**A.2 Aree a Rischio**

**A.3 Destinatari della Parte Speciale: principi generali di comportamento e di attuazione**

**A.4 Contratti**

**A.5 Istruzioni e verifiche dell'OdV**

### ***Parte Speciale "B"***

#### ***Reati societari***

**B.1 Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)**

**B.2 Aree a Rischio**

**B.3 Destinatari della Parte Speciale: principi generali di comportamento e di attuazione**

**B.4 Contratti**



---

## **B.5 Istruzioni e verifiche dell'OdV**

### ***Parte Speciale "C"***

#### ***Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico***

**C.1 Le tipologie dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto)**

**C.2 Aree a Rischio**

**C.3 Destinatari della Parte Speciale: principi generali di comportamento e di attuazione**

**C.4 Contratti**

**C.5 Istruzioni e verifiche dell'OdV**

### ***Parte Speciale "D"***

#### ***Reati contro la personalità individuale***

**D.1 Le tipologie dei reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto)**

**D.2 Aree a Rischio**

**D.3 Destinatari della Parte Speciale: principi generali di comportamento e di attuazione**

**D.4 Principi procedurali specifici**

**D.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio**

**D.4.2 Contratti**

**D.5 Istruzioni e verifiche dell'OdV**

### ***Parte Speciale "E"***

#### ***Reati ed Illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato***

**E.1 Le fattispecie di reato e di illecito amministrativo in materia di abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto e art. 187-*quinquies* del TUF)**

**E.1.1 La responsabilità della società dipendente dai reati in materia di abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto)**



---

**E.1.2 La responsabilità della società dipendente dagli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (art.187-*quinquies* TUF)**

**E.2 Le informazioni privilegiate**

**E.3 Aree a Rischio**

**E.4 Destinatari della Parte Speciale**

**E.5 Principi generali di comportamento e di attuazione**

**E.6 Contratti**

**E.7 Istruzioni e verifiche dell'OdV**

## ***PARTE SPECIALE "F"***

*Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

### **DEFINIZIONI/ACRONIMI**

**F.1 Le tipologie dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)**

**F.2 Aree a rischio.**

**F.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione**

**F.4 L'impianto sanzionatorio**

**F.5 Sanzioni per il datore di lavoro**

**F.6 Sanzioni per il datore di lavoro e i dirigenti**

**F.7 Sanzioni per il preposto**

**F.8 Sanzioni per il medico competente**

**F.9 Sanzioni per i lavoratori**

**F.10 Sanzioni per chiunque**

**F. 11 Contratti**

**F.12 Istruzioni e verifiche dell'OdV**

## ***PARTE SPECIALE "G"***

*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*



---

**G.1 Le tipologie di delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)**

**G.2 Aree a rischio**

**G.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione**

**G.4 Principi procedurali specifici di comportamento**

**G.4.1 Contratti**

**G.5 Istruzioni e verifiche dell'OdV**

## ***PARTE SPECIALE "H"***

### ***Reati ambientali***

**H.1 Le tipologie di reati ambientali (art. 24-*bis* del Decreto)**

**H.2 Aree a rischio**

**H.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione**

**H.4 L'impianto sanzionatorio**

**H.5 Sanzioni in materia di acqua**

**H.6 Sanzioni in materia di rifiuti**

**H.7 Sanzioni previste in materia di tutela dell'ozono**

**H.4 Principi procedurali specifici di comportamento**

**H.8 Contratti**

**H.9 Istruzioni e verifiche dell'OdV**

## ***ALLEGATI***

***1 Segnalazione***

***2 Scheda Evidenza***

***3 Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse***

***4 Dichiarazione e Clausola risolutiva espressa***





---

## *PARTE GENERALE*



## Definizioni

Le definizioni di seguito indicate trovano applicazione nella presente Parte Generale nonché nelle singole Parti Speciali, fatte salve le ulteriori definizioni contenute in queste ultime.

|   |   |
|---|---|
| Aree a Rischio  | Le aree di attività di Arimar nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.                     |
| CCNL  | I contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società  |
| Codice Etico  | Il Codice Etico adottato dalla Società e approvato dal Consiglio di Amministrazione   |
| Collaboratori e/o Consulenti  | I soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.   |
| Destinatari   | Tutti i soggetti destinatari del Modello ed in particolare Amministratori, Dipendenti, Collaboratori e Interlocutori.   |
| Decreto o D. Lgs. 231/2001  | Il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, come successivamente modificato e integrato.   |
| Dipendenti  | I soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti.   |
| Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari | L'Esponente Aziendale di cui all'art. 154 bis del TUF.  |
| Enti  | Gli enti forniti di personalità giuridica o società e associazioni, anche prive di personalità giuridica (società di capitali, società di persone, consorzi, ecc.). |
| Esponenti Aziendali   | Gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, i dirigenti e i dipendenti della Società.   |
| Fornitori   | I fornitori di beni e servizi non professionali della Società che non rientrano nella definizione di Partner.   |
| Funzioni o Funzione   | Le strutture organizzative di primo livello   |



|   |   |
|---|---|
|   | della <b>ARIMAR INTERNATIONAL SPA</b>   |
| Gruppo  | La Savino del Bene S.p.A. e le altre società dalla medesima controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e, ove applicabile, dell'art. 93 del TUF.   |
| Illeciti                                      | Gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).   |
| Interlocutori                                 | Ad esclusione dei collaboratori, tutte le controparti contrattuali di <b>ARIMAR INTERNATIONAL SPA</b> , indifferentemente persone fisiche o giuridiche, quali fornitori, clienti ed in generale tutti i soggetti verso o da parte dei quali <b>ARIMAR INTERNATIONAL SPA</b> eroghi o riceva una qualunque prestazione contrattuale. |
| Linee Guida                                   | Le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D. Lgs. 231/2001.  |
| Modello o Modelli                             | Il Modello o i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal D. Lgs. 231/2001.   |
| Organi Sociali                                | Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'organo amministrativo, il Collegio Sindacale e i loro membri.  |
| Organismo di Vigilanza o Organismo o OdV P.A. | L'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto. Qualsiasi Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi esponenti nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche di fatto; nonché, i membri degli Organi delle Comunità Europee e i funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.              |
| Partner                                       | Le controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (ad es., associazione temporanea d'impresa, <i>joint venture</i> , consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Aree a Rischio  |



---

|   |  |
|---|--|
| Reati o Reato                             | Le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa.   |
| Responsabile Interno                      | Soggetto interno alla Società al quale viene attribuita, con nomina del Consiglio di Amministrazione o di un dirigente da questi incaricato, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio. |
| Savino del Bene S.p.A. o SdB o Capogruppo | La società Savino del Bene S.p.A. con sede in Via del Botteghino, 24/26 - 50018 Scandicci-Firenze (FI)   |
| Scheda di Evidenza                        | Il documento che, nei casi in cui è richiesto dall'OdV, il Responsabile Interno è tenuto a compilare per ogni operazione eseguita nell'ambito delle Aree a Rischio   |
| Società                                   | La società <b>ARIMAR INTERNATIONAL SPA</b> con sede in Scandicci, Via VIII Marzo n° 35/C   |
| TUF                                       | Il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni.   |



---

## 1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI

### 1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D. Lgs. n. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (definiti dalla legge come “Enti” o “Ente”), è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere gli Enti nella punizione di taluni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. Tra le **sanzioni** previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto - nel suo testo originario - si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente: malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* cod. pen.); indebita percezione dei contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* cod. pen.); concussione (art. 317 cod. pen.); corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 cod. pen.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* cod. pen.); istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.); truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma primo, n. 1 cod.



pen.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* cod. pen.); frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico(art. 640-*ter* cod. pen.).

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nell'ambito del Decreto, l'art. 25-*bis*, che mira a punire il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

Più di recente, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto il nuovo art. 25-*ter* del D. Lgs n. 231/2001, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche ai c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002 (false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, aggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

In seguito, l'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto l'art. 25-*quater*, il quale dispone la punibilità dell'Ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Mentre l'art. 25-*quinquies*, introdotto dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003, n. 228 ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente ai reati contro la personalità individuale.

L'art. 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (di seguito la "Legge Comunitaria 2004") ha, inoltre, inserito l'art. 25-*sexies* volto ad estendere la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

La Legge Comunitaria 2004 ha, inoltre, modificato il TUF introducendo una specifica disposizione, l'art. 187-*quinquies*, ai sensi della quale l'Ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da: a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La L. 28 dicembre 2005, n. 262 ("Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari") ha poi integrato e modificato sia il TUF sia il codice civile, introducendo, tra l'altro, il nuovo art. 2629-*bis* cod. civ. relativo al reato di "Omessa comunicazione del conflitto di interessi". Tale reato è stato introdotto, ad opera della medesima legge n. 262/2005, nell'art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001.

Con la Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" è stato poi introdotto nel Decreto l'art. 25-*septies*, poi sostituito ai sensi dell'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che ha esteso il novero dei Reati rilevanti ai sensi del Decreto a:



omicidio colposo (art. 589 cod. pen.); lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In seguito, il D. Lgs. n. 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ha inserito nel Decreto, ai sensi dell'art. 63 comma 3, l'art. 25-*octies* che estende l'elenco dei Reati a: ricettazione (art. 648 cod. pen.); riciclaggio (art. 648-*bis* cod. pen.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* cod. pen.).

Ed ancora, per effetto dell'entrata in vigore della Legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001, è stato introdotto nel Decreto l'art. 24-*bis* che estende l'elenco dei Reati a: falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* cod. pen.); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* cod. pen.); detenzione e diffusione abusiva dei codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* cod. pen.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* cod. pen.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* cod. pen.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* cod. pen.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* cod. pen.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* cod. pen.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* cod. pen.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* cod. pen.).

Successivamente, sono stati introdotti i Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto) che estende l'elenco dei Reati a: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) *bis*); reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3); abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 1); riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 2); abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio,





cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* l. 633/1941); mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* l. 633/1941); fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* l. 633/1941).

Con la L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 è stato aggiunto l'art. 25-*decies* del Decreto ovvero l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.), come modificato dal D. Lgs. 121/2011.

Con il D. Lgs. 121/2011, sono stati introdotti i reati ambientali, art. 25-*undecies* del Decreto, articolo aggiunto dal D. Lgs. 121/2011, che estende l'elenco dei Reati a: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.); scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs 152/06, art. 137); attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs 152/06, art. 256); inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs 152/06, art. 257); violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs 152/06, art. 258); traffico illecito di rifiuti (D. Lgs 152/06, art. 259); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs 152/06, art. 260); false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs 152/06, art. 260-*bis*); importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2); inquinamento doloso (D. Lgs. 202/07, art. 8); inquinamento colposo (D. Lgs. 202/07, art. 9).

Con la Legge 06.11.2012 n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n° 265 del 13.11.2012, sono stati introdotti due nuovi reati presupposto nel novero di quelli previsti dal D. Lgs. 231/01. Trattasi dei reati di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.) e di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) che sono entrati in vigore il 28 novembre 2012. Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità sanziona la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità nonchè la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità (al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio). Il reato di corruzione tra privati rientra invece nell'ambito dei reati societari disciplinati dal codice civile e limitatamente al comma 3 dell'art. 2635 rientra nel novero dei reati presupposto 231. Tale reato sanziona gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o





per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

In ultimo, a seguito dell'entrata in vigore della legge n° 186 del 15 dicembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n° 292 del 17 dicembre 2014 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico, a partire dal 1 gennaio 2015, il reato di autoriciclaggio. Tale fattispecie di reato è stata inclusa nel "catalogo" dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Si sottolinea tuttavia come nel presente Modello siano state prese in considerazione solo le fattispecie di reato per le quali è stato rilevato un possibile livello di rischio rispetto alle attività esercitate dalla Società.

La descrizione delle fattispecie rilevanti è contenuta nelle parti speciali del presente Modello alle quali si fa espresso rinvio. Per quanto riguarda le fattispecie di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato si rinvia al successivo paragrafo 1.3.

Il Consiglio di Amministrazione di **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** avrà il compito di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati o di illeciti amministrativi qualora, sulla base delle periodiche verifiche effettuate, risulti opportuno procedere in tale direzione.

## 1.2 Le sanzioni

Particolarmente rilevanti sono gli aspetti sanzionatori in quanto gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono punibili con sanzioni pecuniarie, interdittive, con la confisca e la pubblicazione della sentenza. Le sanzioni interdittive sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ad eccezione dei casi volti ad ottenere le prestazioni di un servizio pubblico, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nonché l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le **sanzioni pecuniarie** sono applicate, tramite un complesso meccanismo di calcolo di quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Per alcuni casi specifici (trattati dall'art. 12 del Decreto) sono previste riduzioni della sanzione pecuniaria.

Le **sanzioni interdittive** hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente. La modulazione delle sanzioni (in termini di tipo e durata) dipende, come per le sanzioni pecuniarie, dalla gravità del fatto, dal grado di responsabilità dell'Ente nonché dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In particolare, le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) L'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando,



---

in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) In caso di reiterazione degli illeciti.

Il comma 3 dell'art. 13 del Decreto prevede tuttavia due casi (indicati nel comma 1 dell'art.12 del medesimo Decreto) in cui le sanzioni interdittive non sono applicabili e in particolare quando:

- a) L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La **pubblicazione della sentenza di condanna** (come previsto dall'art. 13 del Decreto) può essere disposta solo quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La **confisca** (come previsto dall'art. 19 del Decreto) del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.



### **1.3 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa**

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di **esonero** da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i Reati e gli Illeciti della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso i Reati e gli Illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione degli illeciti - i Modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati e gli Illeciti;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati e agli Illeciti;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali Reati e Illeciti;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base dei codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.



---

## **2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ARIMAR INTERNATIONAL SPA**

### **2.1 Obiettivi perseguiti da ARIMAR INTERNATIONAL SPA con l'adozione del Modello -**

La **ARIMAR INTERNATIONAL SPA**, è stata costituita il 20/03/1998, con atto del Notaio Simone Ghinassi repertorio n° 18991. Fa parte del gruppo SdB, essendo partecipata per il 100% da SdB S.p.a. a partire dal 2007.

La **ARIMAR INTERNATIONAL SPA**, è sottoposta ai poteri di direzione, coordinamento e controllo di SdB S.p.a.

Pertanto, l'organo amministrativo di **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** ha deciso di adottare, sulla base del Modello di gruppo adattandolo alla propria struttura organizzativa ed alle proprie esigenze operative, il presente Modello.

In particolare la **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** è spedizioniere internazionale consistendo la propria attività nell'esercizio di attività di autotrasporti e trasporti in genere: terrestri, marittimi, ed aerei di persone o merci, l'importazione ed esportazione per conto di terzi, nonché l'attività di casa di spedizione e quant'altro possa essere connesso con tale oggetto, ivi comprese tutte le operazioni di magazzinaggio, stoccaggio di merci in conto di terzi e di intermediazione con compagnie marittime, aeree e via terra e con qualsiasi altra attività commerciale, sia in Italia che all'estero per il trasporto di merci. Autotrasporto di merci per conto di terzi. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare e immobiliare, commerciale, finanziarie e bancarie che risultassero utili per il raggiungimento dello scopo sociale comprese operazioni di locazione finanziaria di qualsiasi genere; tutto ciò in via strumentale all'oggetto principale e con espressa esclusione di tutto ciò che per legge è riservato a determinati soggetti o categorie di soggetti. Potrà anche assumere, purché in via non prevalente, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, avendo oggetto analogo od affine o connesso al proprio; potrà altresì acquistare, cedere ovvero prendere e concedere in affitto aziende relative all'attività esercitata, nonché assumere rappresentanze in Italia e all'estero, assumere finanziamenti e mutui di qualsiasi genere prestando ogni tipo di garanzia richiesta, prestare fidejussioni anche per obbligazioni di terzi, con espressa esclusione dell'attività finanziaria di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n° 385, e dell'attività di intermediazione mobiliare di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n° 1, e comunque in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.

### **2.2 Sistema di governance**

L'organo amministrativo e le unità organizzative della **ARIMAR INTERNATIONAL SPA**, per quanto di rispettiva competenza, definiscono una struttura funzionale del sistema dei controlli interni coerente con l'obiettivo prescelto, procedono ad un esame periodico della sua efficienza per correggerne eventuali disfunzioni e promuovono lo sviluppo di una cultura che valorizzi la funzione del controllo.

I controlli coinvolgono, con ruoli diversi, l'organo amministrativo, l'organo di controllo, l'Alta Direzione e costituiscono un elemento imprescindibile dell'attività quotidiana della Società.



### 2.3 Assetto organizzativo

La **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** è organizzata attraverso un Consiglio di Amministrazione, due direttori (uno finanziario e del personale ed uno commerciale), tre responsabili di reparti operativi.

La struttura organizzativa aziendale è definita, di volta in volta, o con delibere del CdA, oppure con direttive del Presidente del CdA.

### 2.4 Motivazioni nell'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo da parte di ARIMAR INTERNATIONAL SPA

Il Consiglio d'Amministrazione, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione ed immagine della **ARIMAR INTERNATIONAL SPA**, delle aspettative degli azionisti e del lavoro dei dipendenti, ha deliberato un progetto di analisi degli strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, ad adeguarli al fine di renderli conformi alle citate finalità.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un Modello coerente con le prescrizioni del Decreto possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, affinché tengano comportamenti conformi alle norme interne ed esterne nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In questo quadro, attraverso l'adozione del Modello, **ARIMAR INTERNATIONAL SPA**, consapevole che talune sue attività sono esposte al rischio di alcuni dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa della società, intende adottare tutte le misure che appaiono necessarie alla prevenzione di tali reati.

Per l'insieme di motivazioni qui appena esposte, **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione del Modello previsto dal Decreto che, integrato con l'apparato sanzionatorio, dà concretezza all'affermazione di principi deontologici espressi nel Codice Etico della Società.

### 2.5 Attuazione del Modello

Il Modello adottato da **ARIMAR INTERNATIONAL SPA**, coerentemente con quanto previsto nelle Linee Guida, è preordinato a configurare un sistema articolato ed organico di procedure ed attività di controllo volto a prevenire la commissione di Reati.

L'individuazione delle Aree a Rischio, dei processi aziendali coinvolti e la proceduralizzazione delle attività relative, nonché la messa a punto di un efficace sistema di controlli, concorrono a:



- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** pienamente consapevoli delle sanzioni cui andrebbe incontro la Società in caso di commissione di Reati;
- consentire a **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** di adottare tempestivamente i provvedimenti e le cautele più opportuni per prevenire od impedire la commissione di Reati.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di radicare negli organi sociali e nei componenti degli stessi, nei Dipendenti e nei prestatori di lavoro temporaneo, nei Consulenti e nei Collaboratori a qualsiasi titolo, nonché in qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto di **ARIMAR INTERNATIONAL SPA**

- il rispetto dei principi etici, dei ruoli, delle modalità operative, delle procedure e, in termini generali, del Modello medesimo;
- la consapevolezza del valore sociale del Modello al fine di prevenire il rischio di commissione di Reati;
- la consapevolezza che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporta l'applicazione di apposite sanzioni che possono arrivare alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Il Modello Organizzativo **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** si basa sull'identificazione e l'aggiornamento delle Aree a Rischio, delle attività aziendali connesse e dei relativi processi. Esso si ispira ai requisiti e ai principi generali riportati nel seguito.

## 2.6 I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nel Gruppo, rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e degli Illeciti e di controllo sui processi coinvolti nelle Aree a Rischio. Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali ed effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai Reati e agli Illeciti da prevenire, il Gruppo ha individuato:

- 1) le regole di *corporate governance* di volta in volta adottate;
- 2) il Codice Etico;
- 3) il sistema di controllo interno;
- 4) il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL applicabili;
- 5) ogni altra documentazione relativa ai sistemi di controllo in essere nel Gruppo.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di



---

organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i Destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo sono tenuti a rispettare.

L'OdV e il Responsabile delle Risorse Umane della Società provvederanno ad organizzare corsi di aggiornamento periodico per il personale interessato, aventi ad oggetto le procedure aziendali adottate per la prevenzione dei Reati e degli Illeciti e l'evoluzione della normativa applicabile.

## **2.7 Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo**

L'adozione del Modello nell'ambito del Gruppo è attuata secondo i seguenti criteri:

### a) Predisposizione e aggiornamento del Modello

È rimesso alla Capogruppo di predisporre e varare le linee guida per la redazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, che sono poi soggette al recepimento anche da parte di **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** in relazione alle attività a rischio da essa svolte, con le modalità indicate al successivo paragrafo 2.10.

### b) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

È rimessa alla responsabilità di **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** l'adozione, l'eventuale adattamento e l'applicazione del Modello in relazione alle attività dalla stessa in concreto poste in essere. A tal fine è attribuito all'OdV di **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo le procedure in esso descritte.

### c) Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello

È affidato all'Organismo di Vigilanza di SdB quale Capogruppo, il compito di dare impulso e di coordinare sul piano generale, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività di controllo sull'applicazione del Modello stesso nell'ambito delle società del Gruppo che hanno adottato il Modello, per assicurare al Modello medesimo una corretta ed omogenea attuazione.

In conformità ai criteri sopra indicati il Modello di **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** trova attuazione come segue.



## **2.8 Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito del Gruppo**

All'organo amministrativo della **ARIMAR INTERNATIONAL SPA**, è demandato il compito di provvedere mediante apposita delibera al recepimento delle presenti linee guida per la redazione del proprio Modello, nella sua Parte Generale nonché nelle singole Parti Speciali, sempre tenendo conto dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte da **ARIMAR INTERNATIONAL SPA**.

Poiché la **ARIMAR INTERNATIONAL SPA**, individuata con delibera del Consiglio di Amministrazione della SdB, è tenuta ad adottare un modello ai sensi del D. Lgs. 231/2011 coerente con le linee guida predisposte dalla Capogruppo, il presente Modello, attualmente costituito da una Parte Generale e diverse Parti Speciali ciascuna dedicata ad una delle tipologie di Reato e/o Illecito previste dal Decreto, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 5 Marzo 2013.

Nel recepire il Modello, l'organo amministrativo della **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** procederà contestualmente anche alla nomina del proprio OdV, incaricato di svolgere nell'ambito delle società di appartenenza ed in collaborazione con l'OdV della SdB, i compiti di controllo sullo svolgimento delle suddette attività e sull'applicazione del Modello medesimo.

## **2.9 Modifiche e integrazioni del Modello**

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma primo, lett. a del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo di **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** che delibera in merito.

E' peraltro riconosciuta al Presidente e/o Amministratore Delegato di **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale.

Nel caso in cui SdB apporti una modifica sostanziale al proprio Modello, la comunicherà a **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** al fine di permettere alla Società di adeguarsi, se ritenuto dalla medesima, necessario.

## **2.10 Applicazione del Modello da parte delle società del Gruppo e attuazione da parte delle stesse dei controlli sulle Aree a Rischio**

È attribuita alla responsabilità di **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** l'attuazione del Modello nel proprio ambito, in relazione alle attività poste concretamente in essere nelle Aree a Rischio.





Le modifiche e integrazioni al Modello di SdB verranno recepite da **ARIMAR INTERNATIONAL SPA**, ove dalla stessa ritenute rilevanti.

L'organo amministrativo della **ARIMAR INTERNATIONAL SPA**, potrà procedere ad integrare il proprio Modello adottato qualora sussistano specifiche esigenze derivanti dalla natura dell'attività esercitata o dalla collocazione geografica in cui la stessa viene svolta.

Resta compito primario dell'OdV di **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** esercitare i controlli sulle attività della Società nelle Aree a Rischio secondo i principi procedurali di seguito descritti e di segnalare l'emergere di nuove Aree a Rischio agli organi amministrativi della Società stessa.

## **2.11 Coordinamento sui sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello**

Ferma restando l'attribuzione delle responsabilità in capo a **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** riguardo all'attuazione del Modello in relazione alle attività dalla stessa in concreto poste in essere nelle Aree a Rischio e la competenza primaria dell'OdV di SdB e dell'OdV di **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** ad esercitare i controlli su dette attività secondo le procedure di seguito descritte, è attribuito all'Organismo di Vigilanza di SdB, quale capogruppo, il compito di dare impulso e di coordinare, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività di controllo sull'applicazione del Modello stesso nell'ambito delle società del Gruppo per assicurarne una corretta ed omogenea attuazione, con la possibilità di effettuare direttamente specifiche azioni di controllo sulle singole società del Gruppo.

In particolare, sono riconosciuti all'Organismo di Vigilanza di SdB, nel rispetto dell'autonomia della **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** e dei limiti imposti da disposizioni di legge (ad esempio, per quanto concerne la segretezza aziendale, la tutela della *privacy*, ecc.), i seguenti poteri nei confronti di **ARIMAR INTERNATIONAL SPA**:

- potere di dare impulso e di svolgere funzioni di coordinamento riguardo alle attività di verifica e controllo nonché di applicazione del Modello;
- potere di proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del Modello medesimo, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso e di coordinamento con il Modello della Capogruppo;
- potere di effettuare, singolarmente o congiuntamente con l'OdV della **ARIMAR INTERNATIONAL SPA**, particolari azioni di controllo nelle Aree a Rischio, con possibilità di accedere alla documentazione rilevante della **ARIMAR INTERNATIONAL SPA**, senza alcuna forma di intermediazione.

## **3. ORGANO DI CONTROLLO - ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **3.1 Identificazione dell'OdV**

In attuazione di quanto previsto dal Decreto - il quale all'art. 6, comma primo, lett. b) pone, come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia



---

affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento, il Consiglio di Amministrazione della **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** si è orientato verso una scelta a composizione monocratica.

La nomina dell'OdV è demandata al Consiglio di Amministrazione.

Con riguardo alla composizione dell'OdV, è ammessa la partecipazione sia di un soggetto esterno oppure di un soggetto interno alla Società per il quale è garantita la qualità di autonomia e indipendenza.

Inoltre, su esplicita autorizzazione dello stesso OdV di SdB, tale compito potrà essere svolto direttamente dall'organo dirigente (come consentito dallo stesso Decreto all'art. 6, comma quarto).

L'O.d.V. è composto da una risorsa che dovrà soddisfare i compiti relativi all'attività diretta di controllo e inoltre dovrà essere munito delle relative competenze giuridiche di diritto societario e conoscere il decreto legislativo 231/2001.

La nomina dell'O.d.V. è da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà, successivamente formalmente comunicato a tutti i livelli aziendali, anche mediante la illustrazione dei poteri, compiti, responsabilità dell'O.d.V., nonché della sua collocazione gerarchica ed organizzativa e delle finalità della sua costituzione.

Nella delibera istitutiva deve essere attestata la sussistenza dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

Con la medesima delibera, il Consiglio di Amministrazione fissa il compenso spettante all'OdV per l'incarico assegnato e il budget a disposizione per l'espletamento della sua attività.

Con riguardo alla durata si precisa altresì che per il componente dell'OdV, la durata del mandato sarà pari a 3 anni o, qualora inferiore, pari alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione che abbia proceduto alla relativa nomina, salva l'ipotesi di giusta revoca.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto , passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- c) la grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- d) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

Si sottolinea inoltre che l'OdV della **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** dovrà possedere adeguati requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione, oltre che di onorabilità ed assenza di conflitti di interesse.

A tal proposito si precisa che:



- l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;

- quanto al requisito dell'indipendenza, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, non devono essere titolari di funzioni di tipo esecutivo e devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata;

- infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali o che comunque sia garantita all'OdV la possibilità di avvalersi di risorse, anche esterne, competenti in materia legale, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza e sicurezza sul lavoro.

Adeguate informative sul possesso dei requisiti sopra indicati è fornita al Consiglio di Amministrazione al momento della nomina dei componenti dell'OdV.

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei membri dell'OdV i seguenti casi:

- Il ricorrere di una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c., salvi gli effetti dell'estinzione del reato o la riabilitazione;
- Il verificarsi di una delle situazioni in cui può essere compromessa l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente;
- aver ricoperto funzioni di amministratore esecutivo, nei tre esercizi precedenti alla nomina di componente dell'OdV, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- allorché un componente sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero socio in affari, di qualunque soggetto sottoposto al suo controllo, nonché abbia interessi in comune o in contrasto con lo stesso;
- allorché un componente venga condannato con una sentenza detentiva, anche non passata in giudicato, per:
  - le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001, salvi gli effetti dell'estinzione del reato o della riabilitazione.

Il membro dell'Organismo di Vigilanza cessa il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

Il membro dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività del o dei componenti;



- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche.

La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con immediata segnalazione al Collegio Sindacale.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o qualora si verifichi una causa di revoca dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione prenderà senza indugio le decisioni del caso.

È pertanto rimesso al suddetto Organismo di Vigilanza, per il quale trovano applicazione tutte le previsioni di cui sopra in merito ai requisiti per la nomina ed alle cause di ineleggibilità, il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

In virtù delle particolari attribuzioni dell'OdV e delle competenze professionali richieste, nello svolgimento dei suoi compiti l'OdV potrà essere supportato da uno staff dedicato, utilizzato anche a tempo parziale. Peraltro, nei casi in cui si richiedano attività che necessitano di specializzazioni non presenti, l'OdV potrà avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine.

In relazione a tale staff dedicato all'OdV, verranno stabiliti, mediante appositi documenti organizzativi interni, i criteri del suo funzionamento, il personale che sarà utilizzato nel suo ambito, il ruolo e le responsabilità specifiche conferiti da parte dell'OdV al personale stesso.

### **3.2 Funzioni e poteri dell'OdV**

All'Organismo di Vigilanza è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- a. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, appositamente individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse tipologie di Reati e di Illeciti;
- b. sulla reale efficacia del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione di Reati e di Illeciti;
- c. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV della **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** e, in coordinamento, con l'OdV di SdB il compito di:

- ✓ attivare le procedure di controllo, nonostante una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resti comunque demandata al management operativo e formi parte integrante del processo aziendale ("controllo di linea");
- ✓ condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio nell'ambito del contesto aziendale;



- ✓ effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- ✓ promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e controllare l'idoneità della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, suggerendo istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- ✓ raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti (comprese le segnalazioni di cui al successivo capitolo 4) in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere agli stessi obbligatoriamente trasmesse (v. successivo capitolo 4) o tenute a loro disposizione;
- ✓ coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette Aree a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante;
- ✓ controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di illeciti. In particolare, all'OdV devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate dalle Parti Speciali, devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- ✓ condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello, convocando, ove ritenuto necessario, qualsiasi Esponente Aziendale;
- ✓ verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di illeciti (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, proponendo, in caso contrario, un aggiornamento degli elementi stessi;
- ✓ coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- ✓ verificare, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner, Consulenti o Fornitori) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- ✓ segnalare prontamente ogni criticità relativa all'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto, proponendo le opportune soluzioni operative.

All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte dei soggetti responsabili all'interno della Società eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di illeciti.

Le regole di funzionamento dell'OdV, nonché le modalità di esercizio dei relativi poteri – compresi quelli di spesa - sono indicati nel dettaglio nel "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza" che dovrà essere adottato dall'Organismo di Vigilanza della Società.



---

### 3.3 Funzioni dell'OdV: reporting nei confronti degli organi societari

Sono assegnate all'OdV due linee di reporting:

- ✓ la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

In ogni caso, l'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV trasmette all' organo amministrativo, un report scritto sull'attuazione del Modello presso la **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** restando ferme le competenze eventualmente riconosciute al Collegio Sindacale.

Il medesimo report è trasmesso anche all'OdV di SdB.

## 4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 4.1 Elenco flussi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

In particolare, Dipendenti, Dirigenti e Amministratori sono tenuti a riferire all'OdV notizie rilevanti e relative alla vita della società nella misura in cui esse possano esporre il Gruppo o anche solo la **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** al rischio di Reati e di Illeciti ovvero comportare violazioni del Modello, e notizie relative al mancato rispetto delle regole contenute nel Modello o alla consumazione di Reati e di illeciti.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni.

### 4.2 Flussi informativi verso l'OdV

L'OdV deve essere informato dai soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

I Flussi informativi sono di tre tipi:

- a) le **Segnalazioni** nelle forme previste (cfr. Moduli allegati sub 1 Segnalazione e sub 2 – Scheda di Evidenza) dovranno essere in forma scritta e avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello;
- b) i **Flussi Informativi Specifici** indicati nel paragrafo 4.4;



c) le seguenti **Informazioni Rilevanti**, ove presenti:

- copia di tutti gli atti in materia penale, ispettiva e/o tributaria diretti agli Amministratori, Dipendenti, Consulenti della Società o che comunque coinvolgono e possono coinvolgere in dette materie la Società;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- segnalazioni inoltrate alla Società dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali, sulla base del successivo paragrafo 4.4;
- l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate;
- violazioni del Codice Etico;
- devono essere trasmesse da ciascun responsabile di Funzione eventuali segnalazioni relative alla commissione o al ragionevole pericolo di commissione dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello (All. 1);
- prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare o a trattativa privata;
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le eventuali comunicazioni delle società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- le dichiarazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali.

#### **4.3 Valutazione delle Segnalazioni e delle Schede di Evidenza**

Le Segnalazioni secondo il modulo allegato sub 1 in forma scritta devono essere inviate per posta elettronica, all'indirizzo [organismodivigilanza@pec.arimar.it](mailto:organismodivigilanza@pec.arimar.it) ovvero per posta ordinaria *Organismo di Vigilanza c/o ARIMAR INTERNATIONAL SPA, Via VIII Marzo, n° 35/C, 50018 Scandicci (FI)*, scrivendo sulla busta la dicitura RISERVATA.





È facoltà dell'OdV ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

Ciascun responsabile di Funzione ha poi lo specifico obbligo di informare con tempestività l'Organismo di Vigilanza di ogni anomalia, atipicità o violazione del Modello eventualmente riscontrata, usando il modulo Scheda di Evidenza di cui all'allegato sub 2, all'occorrenza o altrimenti secondo la tempistica e le modalità che saranno indicate dall'OdV.

In ogni caso, eventuali provvedimenti sanzionatori saranno adottati dagli organi e dagli Uffici societari competenti.

L'OdV (nel rispetto della legge) si riserva di valutare anche segnalazioni anonime.

#### 4.4 Flussi Informativi

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- annualmente, le Schede di Evidenza di cui all'allegato sub 2;
- ove se ne verificano le condizioni, in ogni momento, le Segnalazioni di cui all'Allegato 1, nonché le Informazioni Rilevanti;
- semestralmente, i Flussi Informativi Specifici e le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole strutture della Società, salvo diversa disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

I flussi informativi affluiscono all'OdV principalmente in forma strutturata e valga la seguente tabella riepilogativa:

| <b>Tipologia dell'informativa</b>                          | <b>Responsabile</b>                             |
|--|---|
| <b><i>Schede di Evidenza di cui all'Allegato sub 2</i></b> | <b>Tutte le Funzioni, su richiesta dell'OdV</b> |
| <b><i>Segnalazioni di cui all'Allegato 1</i></b>           | <b>Tutti i Destinatari, all'occorrenza</b>      |





| Tipologia dell'informativa   | Responsabile  |
|--|---|
| <p><b>Informazioni Rilevanti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ copia di tutti gli atti in materia penale, ispettiva e/o tributaria diretti agli Amministratori, Dipendenti, Consulenti della Società o che comunque coinvolgono e possono coinvolgere in dette materie la Società</li><li>▪ provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;</li><li>▪ segnalazioni inoltrate alla Società dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;</li><li>▪ prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare o a trattativa privata;</li><li>▪ le notizie relative a cambiamenti organizzativi;</li><li>▪ gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;</li><li>▪ le eventuali comunicazioni delle società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;</li></ul> | <p><b>Direttore finanziario e del personale</b></p> |



| Tipologia dell'informativa   | Responsabile  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tutte le dichiarazioni, attestazioni, relazioni (incluse quelle della società di revisione e del collegio sindacale) e ricevute dei depositi effettuate ai sensi di legge con riferimento al bilancio civilistico.</li> </ul> |   |
| <i>Altre Informazioni:</i>   |   |
| Elenco dei contratti/convenzioni stipulati con enti pubblici   | Direttore finanziario e del personale                               |
| Contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici   | Direttore finanziario e del personale                               |
| Incarichi di consulenze professionali  | Direttore finanziario e del personale                               |
| Delibere del Consiglio di Amministrazione  | Direttore finanziario e del personale                               |
| Richieste di informazioni da parte degli azionisti   | Direttore finanziario e del personale                               |
| <i>Flussi informativi Specifici</i>  |   |
| <b>Flusso 1:</b><br>Elenco degli acquisti con negoziazione diretta sopra Euro 5.000  | Direttore finanziario e del personale<br>-<br>Direttore commerciale |
| <b>Flusso 2:</b><br>Notizie e documenti relativi all'instaurazione e all'esito di procedimenti disciplinari  | Direttore finanziario e del personale                               |



| <b>Tipologia dell'informativa</b>  | <b>Responsabile</b>   |
|--|---|
|  |   |
| <b>Flusso 3:</b><br><b>Elenco delle donazioni, sponsorizzazioni e omaggi effettuati</b>  | <b>Direttore finanziario e del personale</b><br><br>-<br><b>Direttore commerciale</b> |
| <b>Flusso 4:</b><br><b>Elenco dei flussi monetari relativo alle consulenze</b>   | <b>Direttore finanziario e del personale</b>  |
| <b>Flusso 5:</b><br><b>Report periodico su eventuali incidenti o eventi di security IT.</b><br><br><b>Comunicazione di avvenuta adozione ed aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (ex art. 19 del Disciplinare Tecnico, Allegato B al D. Lgs. 196/2003)</b><br><br><b>Attestazione dell'avvenuta adozione delle misure minime di sicurezza di cui al D. Lgs. 196/2003</b><br><br><b>Invio della Relazione accompagnatoria al bilancio, nella quale si dichiara l'eventuale avvenuta predisposizione, aggiornamento ed adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (ex art. 19 del Disciplinare Tecnico, Allegato B al D. Lgs. 196/2003)</b> | <b>CTO SDB IT</b>   |
| <b>Flusso 6:</b>   | <b>Direttore finanziario e del personale</b>  |



| <b>Tipologia dell'informativa</b>  | <b>Responsabile</b>                                   |
|--|---|
| <b>Poste di bilancio soggette a stima</b>  |   |
| <b>Flusso 7 :</b><br><b>Comunicazioni delle situazione di conflitto di interesse rilevate;</b><br><b>Azioni di responsabilità promosse o deliberate nei confronti di membri degli Organi Sociali;</b><br><b>Azioni o notizia di procedimenti, di qualsiasi tipo, a carico dei membri degli Organi Sociali e/o dei soggetti incaricati del controllo contabile.</b> | <b>Direttore finanziario e del personale</b>          |
| <b>Flusso 8:</b><br><b>Operazione straordinaria in fase di realizzazione</b>   | <b>Direttore finanziario e del personale</b>          |
| <b>Flusso 9</b><br><br><b>▪ Report informativo ogni qual volta si verificano:</b><br><br><b>○ infortuni;</b><br><br><b>○ ispezioni da parte degli organismi competenti.</b>  | <b>Direttore finanziario e del personale</b><br><br>- |



| Tipologia dell'informativa  | Responsabile                                  |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Relazione ogni qual volta:</b><ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>vengano apportate modifiche al sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.</b></li></ul></li></ul> |   |
| <p><b>Flusso 10</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Mancato rispetto del Codice Etico</b></li></ul>  | <p><b>Tutte le funzioni della Società</b></p> |

#### **4.5 Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni flusso informativo, corrispondenza, report previsto nel Modello sarà conservato dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo, ordinato per date e con numero di protocollo, nel rispetto della normativa sulla privacy.

I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza che ne possano aver diritto, compreso l'OdV di SdB, previa autorizzazione dell'Organismo stesso e con immediata informazione al Consiglio di Amministrazione di **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** e al Collegio Sindacale.

### **5. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA**

#### **5.1 Selezione del personale**

L'OdV controlla che sia rispettato un sistema di verifica dei requisiti del personale in fase di selezione, costantemente ispirato a principi di tipo meritatorio, da sempre garantiti a livello aziendale.

#### **5.2 Formazione del personale**

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Responsabile delle Risorse Umane di **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** in stretta cooperazione con l'OdV. Periodicamente ed almeno annualmente la suddetta Funzione propone un piano di formazione all'Organismo di Vigilanza al quale è demandato il compito di verificarne



l'adeguatezza dei contenuti per ciò che concerne gli aspetti rilevanti ai sensi del Decreto, proponendo le opportune integrazioni.

Tale piano di formazione prevede interventi diversamente dettagliati a seconda della collocazione aziendale dei destinatari della formazione, del fatto che essi ad esempio operino in specifiche Aree a Rischio, siano preposti alle attività di vigilanza o siano dipendenti in generale.

Ad esempio: a) formazione in aula; b) formazione per i neo-assunti in materia di analisi delle problematiche riguardanti il Decreto.

I corsi di formazione predisposti per i Dipendenti devono avere frequenza obbligatoria: è compito dell'OdV tenere traccia dei risultati – in termini di adesione e gradimento – di tali corsi.

La mancata partecipazione – non giustificata - ai suddetti programmi di formazione da parte dei Dipendenti comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 6.2 del presente Modello parte Generale.

### **5.3 Selezione dei Consulenti, Partner e Fornitori**

L'OdV di SdB controlla l'adeguatezza nell'ambito del Gruppo di appositi sistemi di valutazione per la selezione dei Consulenti, Partner e Fornitori, di conseguenza, l'OdV di **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** ne recepirà le indicazioni ove ne ravvisi l'applicabilità.

### **5.4 Informativa a Consulenti, Partner e Fornitori**

Potranno essere altresì fornite a soggetti esterni alla Società (Consulenti, Partner e Fornitori) apposite informative sulle politiche e procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

### **5.5 Obblighi di vigilanza**

Tutti gli Esponenti Aziendali cui sono attribuite funzioni direttive hanno l'obbligo di svolgerle con la massima attenzione e diligenza, segnalando all'OdV, secondo le modalità previste al precedente capitolo 4, eventuali irregolarità, violazioni o inadempimenti riscontrati.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, l'Esponente Aziendale coinvolto potrà essere sanzionato in conformità alla propria posizione all'interno della Società secondo quanto previsto al successivo capitolo 6.

## **6. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **6.1 Principi generali**



Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati e degli Illeciti e in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali comportamenti possano determinare.

## **6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti**

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Per i dirigenti si fa a tal fine rinvio al successivo 6.3.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL ("Provvedimenti disciplinari" e "Criteri di correlazione").

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità. In particolare, in applicazione dei "Criteri di correlazione per le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari vigenti nella Società" e richiamati dal CCNL, si prevede che:

### **1) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO**

il lavoratore che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo".

### **2) Incorre nel provvedimento della MULTA**

il lavoratore che:

- violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e



contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall’Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo” prima ancora che la stessa sia stata singolarmente accertata e contestata.

### 3) Incorre nel provvedimento della **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE**

il lavoratore che:

- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell’espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all’interesse di **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** arrechi danno alla Società o lo esponga ad una situazione oggettiva di pericolo per l’integrità dei beni dell’azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l’integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall’Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo”.

### 4) Incorre nei provvedimenti del **TRASFERIMENTO PER PUNIZIONE O LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

Il lavoratore che:

- adotti, nell’espletamento delle attività nelle Aree a Rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato o di un Illecito, a cui consegua la determinazione di un danno notevole o di un notevole pregiudizio.

### 5) Incorre nel provvedimento del **LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

Il lavoratore che:

- adotti, nell’espletamento delle attività nelle Aree a Rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di “atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell’Ente nei suoi confronti”, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal Codice disciplinare aziendale vigente nella Società, in relazione:

- all’intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;





- alla posizione funzionale;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV.

### **6.3 Misure nei confronti dei dirigenti**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

## **7. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO**

### **7.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci**

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori di **ARIMAR INTERNATIONAL SPA** l'OdV informerà l'intero organo amministrativo e il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Della violazione del Modello da parte degli Amministratori di **ARIMAR INTERNATIONAL SPA**, dovrà esserne informato tempestivamente l'OdV di SdB che provvederà a riferire agli organi societari della stessa Capogruppo per l'adozione delle relative iniziative nell'ambito della Società; qualora i suddetti Amministratori siano anche dirigenti della Società potranno in ogni caso trovare applicazione le sanzioni di cui al precedente paragrafo 6.3.

In caso di mancata osservanza del Modello o del Codice Etico da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informerà l'organo amministrativo affinché lo stesso, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti, dandone informativa all'OdV ai sensi dell'Allegato 1, possa eventualmente avviare la procedura di revoca dall'incarico per giusta causa.

Della violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci di **ARIMAR INTERNATIONAL SPA**, dovrà esserne informato tempestivamente l'OdV di SdB che provvederà a riferire agli organi societari della stessa Capogruppo per l'adozione delle relative iniziative nell'ambito della Società.

### **7.2 Misure nei confronti dei Consulenti, Partner e Fornitori**

Ogni comportamento posto in essere dai Consulenti, dai Partner o dai Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi



di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, oltre alla richiesta di risarcimento danni, ove presenti.

### **7.3 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV**

Chiunque ravvisi violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, informerà immediatamente il Collegio Sindacale e/o il Consiglio di Amministrazione della **ARIMAR INTERNATIONAL SPA**. Tali organi, previa contestazione della violazione, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

## **8. VERIFICHE PERIODICHE**

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche da parte dell'OdV:

(i) verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalle società in Aree a Rischio; (ii) verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV.

## **9. MODELLO E CODICE ETICO**

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

.. il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle società del Gruppo allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti;

.. il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti (per fatti che, commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).